PROCEDURA DI GESTIONE DEI DATA BREACH

INFORMAZIONI DOCUMENTO:

Titolo	Regolamento di Gestione dei Data Breach		
Data di emissione	05/03/2024	**Versione**	rev. 000

Sommario

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
2. PREMESSA E SCOPO 3
3. CAPO DI APPLICAZIONE 4
4. DEFINIZIONI GENERALI 4
5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA 4
6. DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI DATA BREACH 5
7. TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE 5
8. FASI DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI 5
a. FASE 1: Scoperta e rilevazione del data breach 6
b. FASE 2: Qualificazione e valutazioni inziali 7
c. FASE 3: Valutazione della gravità della violazione e stima del rischio per gli interessati 7
d. FASE 4: Notifica all'autorità di controllo 8
e. FASE 5: Comunicazione agli interessati 8
f. FASE 6: Risoluzione dell'incidente 10
9. ALLEGATI 11
a. Fac simile di notifica all'Autorità di Controllo 11
b. Esempi commentati di violazione 12
c. Modello di comunicazione agli interessati della violazione dei dati 144
d. Riepilogo adempimenti 16

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento per la stesura del presente documento è la seguente:

Regolamento Europeo 679/2016 (o anche GDPR)	Regolamento generale sulla protezione dei dati
D.lgs. n.196/2003 e s.m.i.	Codice in materia di protezione di dati personali
Working Party 250 adottate il 3 ottobre 2017	*Linee Guida Sulla Notifica Delle Violazioni Dei Dati Personali Ai Sensi Del Regolamento (Ue) 2016/679*
Linee guida adottate dall'EDPB n. 1/2021	*Guidelines on examples regarding Data Breach Notification*
Raccomandazioni adottate dall'EDPB il 20 dicembre 2013	*Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches*

2. PREMESSA E SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di determinare la procedura per la gestione e le segnalazioni dei **Data Breach** in conformità al GDPR. In particolare, è volta a stabilire un flusso di informazioni e attività da attuare in tali casi.

Si precisa che il GDPR definisce il Data Breach, ossia la violazione dei dati personali, come **una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati**.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si ricorda che possono configurare violazioni di dati personali le seguenti casistiche:

- cyber-attacco mediante cui vengono rubati dati personali;
- sottrazione/perdita di materiale/dispositivi contenenti dati personali (es. pc, chiavette, documenti cartacei,…);
- furto di documentazione negli uffici o un furto di posta nella cassetta postale o il recupero di documenti non distrutti gettati nei rifiuti contenente dati personali;
- invio di un messaggio di posta elettronica contenete una lista di interessati con indicazione dei loro recapiti a destinatario errato;
- condivisione/diffusione di verbali riservati con soggetti non autorizzati;
- attacco ransomware che causa la crittografia dei dati e, dunque, la loro indisponibilità foss'anche temporanea;
- la serratura di un armadio contente archivi cartacei relativi alle carriere del personale tecnico amministrativo è stata forzata;
- circostanze impreviste quali incendi o allagamenti.

È opportuno precisare, inoltre, che ai sensi del Considerando 85 del GDPR, una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata.

Alla luce di tali disposizioni normative, il Titolare del Trattamento è tenuto a segnalare, ove necessario sulla base della normativa stessa e in accordo con le linee direttive della presente procedura, le violazioni che avesse subito all'Autorità di controllo, Autorità che per lo Stato Italiano è da identificarsi nel Garante per la Protezione dei Dati Personali. Inoltre,

nell'ipotesi in cui la violazione comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche alla segnalazione dovrà seguire specifica comunicazione agli interessati.

Si segnala, infine, che in caso di mancata segnalazione il Titolare del Trattamento è passibile di sanzione ai sensi dellì'art. 83 del GDPR.

3. CAPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutte le ipotesi di violazioni di dati personali trattati dall'Ente, siano esse sospette o confermate. Tali ipotesi devono essere prontamente individuate e vagliate dall'Ente quand'anche quest'ultimo trattasse suddetti dati in qualità di mero Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

4. DEFINIZIONI GENERALI

***Trattamento**:* qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

***Dato personale**:* qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. In tale categoria rientrano per esempio: documenti di identità, indirizzi mail, coordinate bancarie, numeri di telefono,…

Dati particolari: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. In tale categoria rientrano per esempio: infortuni, stato di salute, iscrizione al sindacato, gravidanza,…

***Dati giudiziari*:** dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. In tale categoria rientrano per esempio: informazioni del casellario, DASPO,…

Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Responsabile esterno del trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento di dati personali.

Autorizzato: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Designato. In tale categoria rientra il personale e i collaboratori dell'Ente.

Interessato: la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali. In tale categoria rientrano per esempio: clienti, potenziali clienti, candidati, dipendenti,…

5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

L'Ente, coadiuvato dai Designati Privacy e dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ha il compito di assicurare l'attuazione della presente procedura e la corretta gestione delle violazioni di dati personali.

Ne consegue che la presente procedura dovrà essere condivisa con tutto il personale e da questo rispettata. Si precisa che laddove ci si riferisce al personale nella presente procedura ci si intende riferire, a titolo non esaustivo, ai seguenti soggetti: dipendenti, tirocinanti, consulenti, collaboratori, interinali,…

Inoltre, la stessa necessita di essere messa a disposizione dei fornitori che svolgano anche il ruolo di Responsabili o sub-responsabili del Trattamento.

6. DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI DATA BREACH

Il Titolare del Trattamento dovrà mantenere aggiornato nel corso di tutta la gestione del Data Breach il Registro delle Violazioni presente in One 679. **Il registro delle Violazioni deve essere continuamente aggiornato e messo a disposizione del Garante** qualora l'Autorità chieda di accedervi.
L'incarico di mantenere aggiornato tale documento viene affidato al Direttore. Tale documento insieme alla documentazione raccolta, ricevuta o prodotta durante la gestione di ciascuna violazione dovrà essere conservata in maniera strutturata e archiviata agli atti dell'Ente.

7. TIPOLOGIE DI VIOLAZIONE

A seconda dei casi una violazione può comportare:

1. una perdita di riservatezza dei dati personali: quanto si ha una divulgazione dei dati personali o accesso agli stessi non autorizzato o accidentale;
2. una perdita di integrità: quando si verifica un'alterazione di dati personali non autorizzata o accidentale.
3. una perdita di disponibilità: quando si verifica perdita, inaccessibilità, o distruzione, accidentale o non autorizzata, di dati personali.

È opportuno, in ogni caso, sottolineare che vi possono essere ipotesi in cui le precedenti casistiche si combinano nel contesto di una unica violazione. A titolo esemplificativo si consideri un attacco hacker che comporti sia la cancellazione dei dati a disposizione dell'Ente sia una loro contestuale diffusione nel dark web così determinando una perdita di riservatezza e integrità.

A di là delle conseguenze che una violazione di dati personali può generare, si significa che risulta di primaria importanza che la stessa venga riconosciuta e presa in considerazione dal Titolare del Trattamento affinché possano essere poste in essere contromisure o attività preventive.

8. FASI DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

Di seguito si riporta lo schema delle fasi in cui si articola il processo di gestione dei Data Breach.

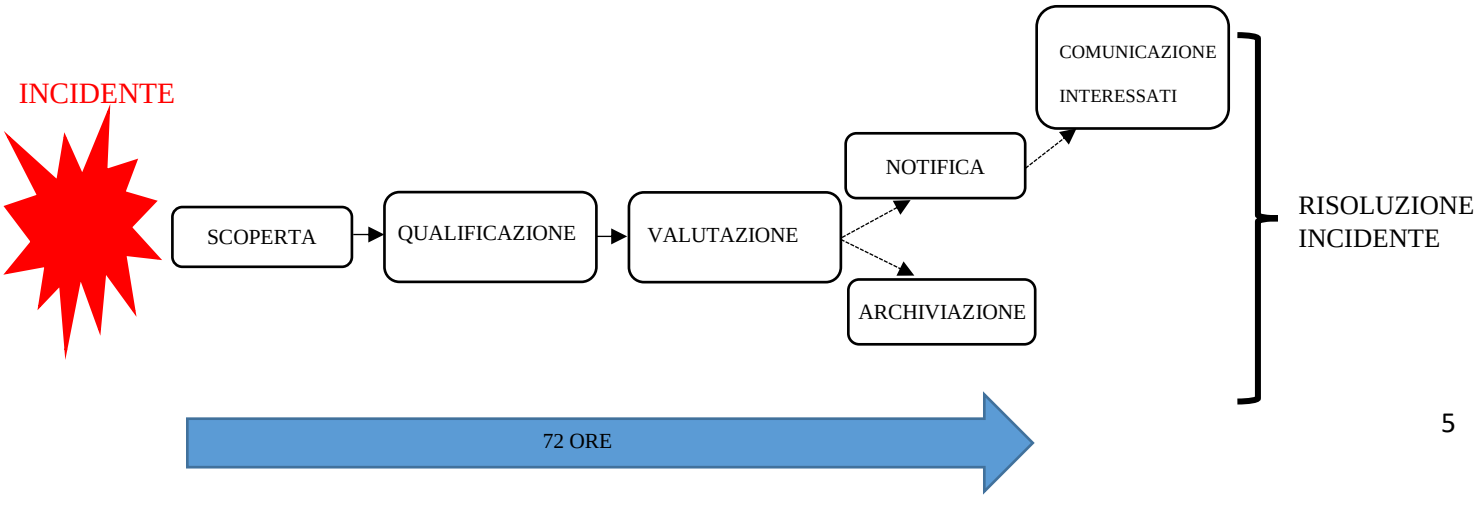

a. FASE 1: Scoperta e rilevazione del data breach

Qualunque autorizzato che accerti o riceva comunicazione circa un incidente di sicurezza che possa comportare una violazione di dati personali è tenuto a segnalarlo **immediatamente** al proprio Superiore gerarchico il quale sarà tenuto ad informarne il Direttore e/o il DPO.

Nell'ipotesi in cui una violazione di dati personali dovesse verificarsi e/o essere scoperta al di fuori del normale orario di servizio, la stessa deve essere segnalata appena possibile e, in ogni caso, non appena si rientri in servizio.

In linea generale, il Titolare del Trattamento può essere informato di un incidente di sicurezza:

- dal personale/collaboratori dell'Ente;
- dal DPO;
- dal Responsabile del Trattamento o da un soggetto esterno;
- da un interessato;
- da articoli di stampa.

In linea generale, a seguito della segnalazione al proprio superiore gerarchico, l'autorizzato non è chiamato ad intraprender ulteriori azioni in merito alla violazione a meno che l'Ente non ravvisi la necessità di un ulteriore coinvolgimento.

Ricevuta la segnalazione, il Superiore gerarchico, con l'ausilio eventualmente dell'Amministratore di Sistema, dovrà raccogliere tutte le informazioni necessarie per segnalare i fatti al Direttore e/o al DPO. In particolare, sarà opportuno che lo stesso raccolga le seguenti informazioni, che a loro volta saranno inserite dal Direttore nel registro delle violazioni presente in One679:

- Data evento anomalo;
- Data presunta di avvenuta violazione;
- Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;
- Fonte segnalazione;
- Tipologia violazione;
- Tipologia di informazioni coinvolte;
- Descrizione dell'evento anomalo avendo cura di evidenziare se lo stesso sia ancora in corso;
- Categorie e numero, se noto, di Interessati coinvolti;
- Numerosità di Dati Personali di cui si presume una violazione;
- Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di Device Mobili;
- Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione;
- Eventuali azioni già intraprese per porre rimedio alla violazione;
- Eventuali soggetti terzi coinvolti (es. fornitori).

Le segnalazioni del Superiore gerarchico devono essere tempestivamente comunicate al Direttore e/o al DPO ed in ogni caso entro 12 ore dalla conoscenza della violazione da parte del Superiore gerarchico. Tale comunicazione dovrebbe avvenire ove possibile a mezzo PEC o comunque tramite i canali istituzionali riferibili ai destinatari. Qualora il Superiore gerarchico non avesse provveduto a segnalare l'evento al DPO, il Direttore vi dovrà provvedere immediatamente.

Si ricorda che in ipotesi di violazione di dati personali la celerità nella gestione dell'evento è fondamentale al fine di rispettare gli obblighi gravanti sul Titolare del Trattamento. Ciò in quanto lo stesso è chiamato a **notificare la violazione**

dei dati personali all'Autorità di Controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il Titolare del Trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite nelle fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Al fine di stabilire il momento di conoscenza della violazione da parte del Titolare del Trattamento si fa riferimento al momento in cui è ragionevolmente certo che si è verificato un incidente di sicurezza che ha portato alla compromissione dei dati personali.

Il Direttore dovrà fin da subito attenzionare della vicenda i vertici direzionali dell'Ente e provvedere ad aggiornare gli stessi anche con riferimento alle fasi successive del processo di gestione del Data Breach.

b. FASE 2: Qualificazione e valutazioni inziali

Al ricevimento della segnalazione il Superiore gerarchico/Direttore con il supporto del DPO e, se del caso, dell'Amministratore di sistema dovrà valutare se la violazione sia ancora in corso e, in tale ipotesi, stabilire le misure appropriate da adottare, mantenendo sul punto aggiornato il Registro delle Violazioni.

Qualora la violazione riguardi dati trattati dall'Ente in qualità di Responsabile esterno del Trattamento, le informazioni di cui all'elenco riportato nella Fase 1 dovranno essere immediatamente condivise con il Titolare del Trattamento. In tali ipotesi l'Ente dovrà supportare il Titolare nelle diverse fasi di gestione del Data Breach.

La Fase 2 del processo di gestione dovrà essere portata a termine **entro le 24 ore dalla conoscenza della violazione da parte del Superiore gerarchico**.

c. FASE 3: Valutazione della gravità della violazione e stima del rischio per gli interessati

La Fase 3 sarebbe opportuno che venisse condotta **entro le 48 ore dalla conoscenza della violazione da parte del Superiore gerarchico** al fine di permettere di inviare tempestivamente l'eventuale comunicazione all'Autorità Garante.

Il Superiore gerarchico/Direttore, coadiuvato dalle altre funzioni competenti e dal DPO, provvederà, redigendo apposito documento riepilogativo che rimarrà agli atti, ad integrare le informazioni finora raccolte al fine di stabilire:

- **Tipologia del breach** (riservatezza, integrità, disponibilità) e presenza di un eventuale **intento malevolo**.
- **Natura e volume dei dati** coinvolti dal breach.
- **Facilità di identificazione** degli interessati.
- **Criticità delle conseguenze per gli interessati.**
- **Numero degli interessati** coinvolti del breach.
- **Caratteristiche del Titolare** dei dati oggetto del breach.
- **L'eventuale intellegibilità dei dati coinvolti**.

La valutazione della gravità della violazione verrà condotta sulla base della metodologia definita dall'ENISA nel documento *Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches*.

La violazione deve essere valutata secondo i livelli di rischio:

- NULLO
- BASSO
- MEDIO
- ALTO
- MOLTO ALTO

L'analisi permetterà di stabilire in primo luogo la necessità di attivare le procedure di comunicazione e di notifica all'Autorità Garante. **Tale notifica si renderà necessaria in ipotesi di violazioni di gravità MEDIO-ALTA**. Rimane inteso che la metodologia sopracitata non è in grado di coprire tutte le possibili casistiche del caso concreto e, dunque, il Titolare del Trattamento può considerare di modificare i punteggi attribuiti alle categorie della metodologia in base agli elementi concreti che caratterizzano l'evento. In tali ipotesi, qualora gli elementi del caso concreto dovessero condurre a non ritenere necessaria la comunicazione nonostante il punteggio ottenuto, sarà opportuno che le motivazioni alla base della mancata segnalazione sia adeguatamente documentate e giustificate.

Fin da tale Fase, l'Ente dovrebbe provvedere ad individuare le misure tecniche ed organizzative per porre rimedio alla violazione ad attenuarne gli effetti negativi nonché quelle per prevenire che simili violazioni future avvengano.

d. FASE 4: Notifica all'autorità di controllo

Qualora, in base alle valutazioni di cui alla Fase 3, si stabilisse la necessità di effettuare una segnalazione all'Autorità Garante sarà necessario che la procedura di segnalazione sia effettuata collegandosi al portale dell'Autorità stesse fornendo le informazioni presenti anche nell'**Allegato A**. Per ultimare la procedura stessa sarà necessario attenersi alle istruzioni del portale riportate nella seguente pagina web https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/databreach.

Sarà compito del Superiore gerarchico/Direttore, unitamente ai referenti interni incaricati della gestione della privacy, e con la costante supervisione del DPO, provvedere alla redazione della notifica e curarne il relativo invio in concerto con la Direzione.

La notifica dovrà pervenire all'Autorità possibilmente entro le 72 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione. Diversamente si dovrà provvedere a motivare il ritardo nella segnalazione.

Qualora il Titolare non sia già in possesso di tutti gli elementi utili per effettuare una descrizione completa ed esaustiva dell'infrazione, può adottare alcune tecniche o modalità che permettono di bilanciare le esigenze di celerità del messaggio con quelle di una sua sostanziale accuratezza e completezza.

Approssimazione: il Titolare che non sia ancora in grado di conoscere con certezza il numero di persone e di dati personali interessati dalla violazione può comunicarne in prima battuta un ammontare approssimativo, provvedendo a specificare il numero esatto a seguito di accertamenti.

Notificazione in fasi: in questo caso il Titolare, per la complessità o estensione della violazione, potrebbe non essere in grado di fornire con immediatezza all'Autorità tutte le informazioni necessarie. Potrà allora ottemperare agli obblighi di notifica comunicando, dopo una prima e rapida notifica preliminare, tutte le informazioni per fasi successive, aggiornando di volta in volta l'Autorità sui nuovi riscontri.

Notifica differita: dopo le 72 ore previste dall'art. 33 del GDPR. È il caso in cui, per esempio, un'impresa subisca violazioni ripetute, ravvicinate e di simile natura che interessino un numero elevato di soggetti. Al fine di evitare un aggravio di oneri in capo al Titolare e l'invio scaglionato di un numero elevato di notificazioni tra loro identiche, il Titolare è autorizzato ad eseguire un'unica notifica aggregata di tutte le violazioni occorse nel breve periodo di tempo (anche se superi le 72 ore), purché la notifica motivi le ragioni del ritardo.

Una volta effettuata la notifica il Superiore gerarchico/Direttore e il DPO avranno cura di mantenere i rapporti e i contatti con l'Autorità Garante supportandola in ogni operazione e rispettando eventuali indicazioni dalla stessa provenienti.

e. FASE 5: Comunicazione agli interessati

Il GDPR stabilisce che, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del Trattamento comunichi la violazione agli interessati senza ingiustificato ritardo. Tra i potenziali impatti da considerare sotto tale profilo si richiamo, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- Danni economici o sociali
- Danni fisici, materiali o morali

- Perdita del controllo dei dati
- Limitazione dei diritti
- Discriminazione
- Furto o usurpazione d'identità
- Perdite finanziarie
- Decifratura non autorizzata della Pseudoanimizzazione
- Pregiudizio alla reputazione
- Perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale (sanitari, giudiziari)
- Conoscenza da parte di terzi non autorizzati

Al fine di valutare se la comunicazione agli interessati sia dovuta si dovranno considerare sia gli esiti delle valutazioni di cui alla Fase 3 sia le ipotesi esemplificate contenute nell'**Allegato B** della presente procedura (tratte dal WP 250) e quelle presenti nelle *Guidelines 01/2021 on examples regarding Data Breach Notification*.

La comunicazione all'interessato non è tuttavia richiesta se si ravvisano uno dei seguenti casi:

- quando il Titolare del Trattamento ha messo in atto, e applicato ai dati che sono stati oggetto di violazione, tutte le necessarie misure tecniche e organizzative di protezione, comprese quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili ai soggetti non autorizzati (come, ad esempio, la cifratura delle informazioni).
- quando il Titolare del Trattamento abbia successivamente adottato misure per scongiurare il verificarsi di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
- quando la comunicazione stessa richiederebbe sforzi sproporzionati e, in tal caso, si può procedere a una comunicazione pubblica o ad altra soluzione analoga, così da informare gli interessati in maniera ugualmente efficace.

Rimane, in ogni caso, possibile per il Titolare ottenere, all'atto di notifica della violazione, una consulenza da parte della stessa Autorità di Controllo circa la necessità di informare le persone interessate.

Qualora fosse necessario operare la comunicazione agli interessati, devono sempre essere **privilegiate modalità di comunicazione diretta con i soggetti interessati (quali email, SMS o messaggi diretti).** Il messaggio dovrebbe essere comunicato in maniera evidente e trasparente, evitando quindi di inviare le informazioni nel contesto di *update* generali o *newsletter*, che potrebbero essere facilmente fraintesi dai lettori. Inoltre, dovrebbe tenere conto di possibili formati alternativi di visualizzazione del messaggio e delle diversità linguistiche dei soggetti riceventi (es. l'utilizzo della lingua madre dei soggetti riceventi rende il messaggio immediatamente comprensibile).

Inoltre, nelle ipotesi in cui si ritenga eccessivamente onerosa una segnalazione diretta, le modalità di comunicazione pubblica devono mantenere lo stesso grado di efficacia conoscitiva del contatto diretto con l'interessato. Così, mentre può ritenersi adeguata la comunicazione fornita attraverso evidenti *banner* o notifiche disposte sui siti web, non lo sarà se questa sia limitata all'inserimento della notizia in un blog o in una rassegna stampa.

La comunicazione agli interessati dovrà avere i seguenti contenuti:

- descrizione con un linguaggio semplice e chiaro della natura della violazione dei dati personali.
- nome e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni.
- descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali.
- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuare i possibili effetti negativi.

La predisposizione del messaggio agli interessati e la scelta delle modalità di comunicazione sono rimesse al Superiore gerarchico/Direttore coadiuvato dal DPO e dovranno essere avvallate dalla Direzione.

All'**Allegato C** è possibile reperire una bozza di comunicazione agli interessati.

f. FASE 6: Risoluzione dell'incidente

Il Titolare del Trattamento, all'esito dell'incidente di sicurezza – a prescindere da una segnalazione all'Autorità Garante – e in virtù di quanto eventualmente precisato all'atto di notifica all'Autorità di Controllo, dovrà verificare l'efficacia delle misure preventive già adottate nonché implementare le stesse con le misure tecniche e organizzative necessarie sia per porre rimedio alla violazione e/o attenuarne gli effetti sia per prevenire eventi simili.

Occorrerà quindi revisionare correggere le lacune di sicurezza identificate, considerando, a titolo esemplificativo:

- le attuali misure di sicurezza;
- i metodi di trasmissione e la loro sicurezza;
- il livello di condivisione dei dati valutando l'effettiva necessità di tale condivisione;
- la necessità di condurre o aggiornare eventuali valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati;
- il luogo e le modalità di archiviazione;
- la necessità di aggiornare le procedure interne e/o la modulistica;
- la formazione del personale in materia di protezione dei dati e il suo aggiornamento;
- la conoscenza delle procedure interne e dei regolamenti in capo al personale.

9. ALLEGATI

a. Fac simile di notifica all'Autorità di Controllo

Si veda il pdf scaricabile al seguente link

https://servizi.gpdp.it/databreach/resource/1629905132000/DB_Istruzioni

b. Esempi commentati di violazione

Esempio 1

Un supporto (cd/dvd/cassetta/ecc.) contenente un backup criptato con dati personali viene perso o rubato.

- Comunicazione al Garante: No.
- Comunicazione agli interessati: No.

Commento: Se i dati vengono crittografati con un algoritmo di ultima generazione, esistono dei backup dei dati e la chiave privata non è compromessa, non è necessario notificare la violazione. Tuttavia, se venisse compromessa anche successivamente, la notifica diverrà necessaria.

Esempio 2

Durante un cyber-attacco al sito web vengono rubati dati personali.

- Comunicazione al Garante: Sì, la notifica è necessaria in caso di potenziali danni ai soggetti interessati.
- Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica dipende dalla natura dei dati violati e se è alto il livello di gravità dei potenziali danni.

Commento: Se il rischio non è elevato, consigliamo al titolare del trattamento di informare l'interessato, a seconda delle circostanze del caso. Ad esempio, la notifica potrebbe non essere necessaria in caso di violazione della riservatezza per una newsletter relativa ad un programma televisivo, mentre la notifica può essere richiesta se questa newsletter può portare a conoscenza del punto di vista politico del soggetto interessato.

Esempio 3

Una breve interruzione dell'alimentazione del call center del titolare del trattamento, che comporta l'impossibilità dei clienti di chiamare il titolare del trattamento e di accedere ai propri dati.

- Comunicazione al Garante: No.
- Comunicazione agli interessati: No.

Commento: Questa non è una violazione dei dati personali da notificare, ma solo un incidente di cui tenere nota ai sensi dell'art. 33, paragrafo 5.
Il titolare del trattamento dovrà redigere un apposito registro.

Esempio 4

Un titolare del trattamento subisce un attacco ransomware che causa la crittografia di tutti i dati. Nessun back-up è disponibile e i dati non possono essere ripristinati. Al momento dell'indagine, risulta evidente che l'unico scopo del ransomware era quello di crittografare i dati e che nessun altro malware veniva rilevato nel sistema.

- Comunicazione al Garante: Sì, la notifica è necessaria in caso di potenziali danni ai soggetti interessati, visto che questo attacco comporta una perdita di disponibilità dei dati.
- Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica dipende dalla natura dei dati violati e dal possibile effetto della perdita di disponibilità dei dati, così come altre probabili conseguenze.

Commento: Se fosse disponibile un backup e se i dati potessero essere ripristinati in tempo utile, non sarebbe necessario segnalare al Garante o agli interessati poiché non ci sarebbe stata perdita permanente di disponibilità o riservatezza. Tuttavia, il Garante potrebbe considerare di verificare la conformità dei requisiti di sicurezza più ampi previsti dall'art. 32.

Esempio 5

Un interessato denuncia all'Ente una violazione di dati. Il soggetto ha ricevuto un documento contenente dati di qualcun altro.

Il titolare del trattamento intraprende una breve indagine (che va completata entro 24 ore) e stabilisce con ragionevole certezza che si è verificata una violazione dei dati personali e se ciò è stato causato da un difetto sistemico che comporti il potenziale interessamento di altri soggetti.

- Comunicazione al Garante: No.
- Comunicazione agli interessati: Vengono notificati i soggetti interessati solo se esiste un rischio elevato ed è chiaro che altri soggetti non sono stati coinvolti.

Commento: Se, dopo ulteriori indagini, si è stabilito che sono interessati più soggetti, sarà necessario aggiornare il Garante ed il titolare del trattamento dovrà intraprendere, come azione supplementare, la notifica ad altri soggetti, in caso di loro rischio elevato.

Esempio 6

Una società di hosting web individua un errore nel codice che controlla l'accesso da parte degli utenti. L'anomalia comporta che qualunque utente possa accedere ai dettagli dell'account di qualsiasi altro utente.

- Comunicazione al Garante: Come responsabile del trattamento, la società di hosting web deve notificare tempestivamente al Garante quali suoi clienti (titolari del trattamento) sono coinvolti. Supponendo che la società di hosting web abbia effettuato una propria indagine, i titolari coinvolti dovrebbero essere ragionevolmente sicuri di sapere o meno di aver subito una violazione. Pertanto è da considerarsi "avvisato" una volta è stato oggetto di notifica dalla società di hosting (il responsabile del trattamento). Il titolare dovrà in seguito notificare la violazione all'autorità di vigilanza.
- Comunicazione agli interessati: Se non esiste un rischio elevato per i soggetti interessati, la notifica non è necessaria.

Commento: La società di hosting web (responsabile) deve considerare tutti gli altri obblighi di notifica (ad esempio, nell'ambito della direttiva NIS).
Se non vi è alcuna prova che questa vulnerabilità sia stata sfruttata da un particolare soggetto titolare, una notifica di violazione non può aver luogo ma è probabile che sia registrabile o che rientri nei casi di non conformità, ai sensi dell'art. 32.

Esempio 7

Un attacco informatico causa la non disponibilità dei registri medici in un ospedale per il periodo di 30 ore.

- Comunicazione al Garante: Sì, l'ospedale è tenuto a notificare al paziente che potrebbe verificarsi un alto rischio per il suo benessere e la sua privacy.
- Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica è necessaria.

Esempio 8

I dati personali di 5000 studenti sono inviati per errore ad una mailing list sbagliata con più di 1000 destinatari.

- Comunicazione al Garante: Sì, la notifica è necessaria.
- Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica è necessaria ai soggetti interessati, a seconda dell'ambito e tipo dei dati personali coinvolti e della gravità delle possibili conseguenze.

Esempio 9

Una e-mail di marketing diretto viene inviata ai destinatari nel campo "a:" o "cc:", consentendo così a ciascun destinatario di visualizzare l'indirizzo di posta elettronica di altri destinatari.

- Comunicazione al Garante: Sì, la notifica all'autorità di vigilanza può essere obbligatoria se è coinvolto un numero elevato di soggetti, se vengono rivelati dati sensibili (ad esempio una mailing list di un psicoterapeuta) o se altri fattori presentano rischi elevati (ad esempio, la mail contiene le password iniziali).
- Comunicazione agli interessati: Sì, la notifica è necessaria ai soggetti interessati, a seconda del tipo dei dati personali coinvolti e della gravità delle possibili conseguenze.

Commento: La notifica potrebbe non essere necessaria se non vengono rivelati dati sensibili o se viene rivelato solo un numero ristretto di indirizzi di posta elettronica.

c. Modello di comunicazione agli interessati della violazione dei dati

G.mo Utente,

Secondo quanto prescritto dall'art. 34 del Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali RE (UE) 679/2016, L'Ente _____, titolare del trattamento, con la presente è a comunicarLe, l'intervenuta violazione dei Suoi dati personali (data breach) che si è verificata in data _____[1], alle ore_____;[2] data_____alle ore_____;

NATURA DELLA VIOLAZIONE

_____

_____

TIPO DI VIOLAZIONE:

- ☐ Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)
- ☐ Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)
- ☐ Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)
- ☐ Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)
- ☐ Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)
- ☐ _____

DISPOSITIVO OGGETTO DI VIOLAZIONE:

- ☐ Computer,
- ☐ Rete,
- ☐ Dispositivo mobile
- ☐ Strumento di backup
- ☐ Documento cartaceo
- ☐ _____

CHE TIPO DI DATI SONO OGGETTO DI VIOLAZIONE PER ESEMPIO:

- ☐ Dati anagrafici (nome, cognome, numero di telefono, e mail, CF, indirizzo ecc..)
- ☐ Dati di accesso e di identificazione (user name, password, customer ID, altro)
- ☐ Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica
- ☐ Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose
- ☐ Dati personali idonei a rivelare filosofiche o di altro genere

[1] A. Tra il __e il____
B. In un tempo non ancora determinato
C. È possibile che sia ancora in corso

[2] Indicare l'ora se nota, altrimenti indicare l'ora in cui si viene a conoscenza della violazione.

- ☐ Dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche
- ☐ Dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti
- ☐ Dati personali idonei a rivelare sindacati,
- ☐ Dati personali idonei a rivelare associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
- ☐ Dati personali idonei a rivelare associazioni od organizzazioni a carattere filosofico,
- ☐ Dati personali idonei a rivelare associazioni od organizzazioni a carattere politico
- ☐ Dati personali idonei a rivelare associazioni od organizzazioni a carattere sindacale
- ☐ Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
- ☐ Dati personali idonei a rivelare la vita sessuale
- ☐ Dati giudiziari
- ☐ Dati genetici
- ☐ Dati biometrici
- ☐ Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici
- ☐ Ancora sconosciuto
- ☐ _____

NOME E DEI DATI DI CONTATTO DEL DPO O UN ALTRO PUNTO DI CONTATTO PRESSO CUI OTTENERE PIÙ INFORMAZIONI:

_____
_____

DESCRIZIONE DELLE PROBABILI CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE:

_____
_____

DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE O DI CUI SI PROPONE L'ADOZIONE PER PORRE RIMEDIO ALLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI[3]

_____
_____

Scusandoci per quanto avvenuto rimaniamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti.

Firma Ente

[3] e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi

d. Riepilogo adempimenti

Per schematizzare gli adempimenti ricollegabili alle valutazioni sopracitate si riporta la seguente tabella che può essere un supporto sebbene solo indicativo per la gestione dei Data Breach.

LIVELLO DI RISCHIO	**ADEMPIMENTI**
Rischio assente o basso	1. Compilazione del Registro delle Violazioni
Rischio medio	1. Compilazione del Registro delle Violazioni 2. Notifica al Garante
Rischio elevato	1. Compilazione del Registro delle Violazioni 2. Notifica al Garante 3. Comunicazione agli interessati